



# Comune di Lagosanto

C.A.P. 44023  
FAX 0533-909536

Provincia di Ferrara

TEL. 0533-909511  
FAX 0533-909535

PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388

DELIBERAZIONE N. 8  
IN DATA 09/04/2014

## VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di 1° convocazione - seduta pubblica

### OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - IMU

L'anno duemilaquattordici, addì nove del mese di Aprile, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	INCARICO	PRESENTE/ASSENTE
MASIERO MANUEL	Sindaco f.f.	Presente
CHENDI RENATA	Assessore	Assente G.
BONAZZA GIANLUCA	Assessore	Presente
BIGONI DAVIDE	Consigliere	Presente
PALMONARI CATERINA	Assessore	Presente
GUERRINI STEFANO	Consigliere	Assente G.
ERCOLANO MARIO	Assessore	Presente
CHIODI DIANA	Consigliere	Presente
BERTARELLI SIMONA	Consigliere	Presente
ROMANINI MARIA TERESA	Consigliere	Presente
CARLETTI OLIVIANA	Consigliere	Presente
MENEGATTI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
BIGONI DANIEL	Consigliere	Presente
TURRI DAVIDE	Consigliere	Presente
ESPOSITO CRISTIAN	Consigliere	Presente
RINIERI LIDIO DINO	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Luciana ROMEO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Manuel Masiero, Sindaco f.f., assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nomina scrutatori i Consiglieri: 1) 2) 3)

.....Tr  
asmessa copia per:

\_ Servizio RAGIONERIA  
\_ Servizio TRIBUTI  
\_ Servizio PERSONALE  
\_ Servizio URBANISTICA  
\_ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI  
\_ Servizio LL.PP.

\_ Servizi DEMOGRAFICI  
\_ Servizio POLIZIA MUNICIPALE  
\_ Servizio ATT. EC. E PROD.  
\_ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE  
\_ Servizio SEGRETERIA

Il Sindaco f.f.. Masiero illustra il punto n. 7 all'ordine del giorno precisa che con questo si approva il regolamento relativo all'imposta unica comunale ( iuc) IMU illustra per sommi capi il regolamento precisa poi che le tariffe saranno approvate in sede di bilancio.

Il Consigliere Bigoni Daniel chiede di conoscere come i cittadini verranno a conoscenza dei cambiamenti relativi ai terreni ai fini del pagamento dell'imposta, risponde il segretario.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dall'01/01/2014, basata su due presupposti impositi
  - ❖ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
  - ❖ l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- **la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :**
  - ❖ IMU (Imposta Municipale Propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  - ❖ TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
  - ❖ TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**VISTO** il D.L. n. 16/2014, pubblicato in G.U. n. 54 del 06/03/2014;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'IMU, approvato con propria delibera n. 13 del 14/06/2012, integrato con delibera n. 25 del 27/06/2013;

**VISTO** il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C) lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U ;

**TENUTO CONTO** pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ;

**RAVVISATA** pertanto l'opportunità di adottare un "Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C) – I.M.U", alla luce delle nuove disposizioni introdotte in materia, il quale sostituisce integralmente il previgente regolamento I.M.U sopra richiamato;

**CONSIDERATO** che:

- l'Imposta Unica Comunale (I.U.C) – I.M.U è applicata e riscossa dal comune;
- con separato provvedimento deliberativo, si provvederà alla deliberazione delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C) – I.M.U

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014 avente ad oggetto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

**DATO ATTO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**DATO ATTO ALTRESI'** che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC), all'Imposta Municipale Propria (I.M.U) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012;  
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Con voti:

PRESENTI VOTANTI: 14

FAVOREVOLI: 9

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 5 (Menegatti A., Rinieri L.D., Bigoni D., Esposito C., Leccioli G.G.)  
espressi nelle forme di legge,

#### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato "Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C) – I.M.U", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, il quale è composto da n. 14 articoli;
3. Di dare atto che con l'allegato "Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C) – I.M.U", si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;
4. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014 ;
5. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 com.4° del Decreto Legislativo n.267/2000, stante l'urgenza a provvedere, con voti

PRESENTI VOTANTI: 14

FAVOREVOLI: 9

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 5 (Menegatti A., Rinieri L.D., Bigoni D., Esposito C., Leccioli G.G.)  
espressi nelle forme di legge.



Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2014

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**PROVINCIA DI FERRARA**

**REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE**  
**(I.U.C.) – I.M.U.**

## SOMMARIO

**Art. 1 - Oggetto**

**Art. 2 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

**Art. 3 - Aree fabbricabili divenute in edificabili**

**Art. 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

**Art. 5 - Riduzione d'imposta per fabbricati inagibili**

**Art. 6 - Fabbricato parzialmente costruito o in ristrutturazione**

**Art. 7 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**

**Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare**

**Art. 9 - Versamenti minimi**

**Art. 10 - Attività di controllo ed interessi moratori**

**Art. 11 - Rimborsi e compensazione**

**Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

**Art. 13 - Riscossione coattiva**

**Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento**

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

1. Al fine di ridurre l'insorgenza di contenzioso con i contribuenti, la Giunta Comunale, su proposta del responsabile dell'ufficio urbanistica, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi delle aree fabbricabili del territorio comunale.

2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.

3. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

## **Art. 3 - Aree fabbricabili divenute in edificabili**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

## **Art. 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

## **Art. 5 – Riduzione d'imposta per fabbricati inagibili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria.

Si intendono tali i fabbricati con le sottodescritte caratteristiche:

fabbricati diroccati, pericolanti, fatiscenti nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

L'inagibilità è accertata:

- a) dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
- b) da parte del contribuente con una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale.

**La riduzione per inagibilità ha decorrenza dalla data in cui è certificata la predetta condizione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.**

## **Art. 6 - Fabbricato parzialmente costruito o in ristrutturazione**

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento o se antecedente dalla data di ultimazione lavori ovvero se ancora antecedente, dalla data di effettivo utilizzo, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. La superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione o ristrutturazione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

2. Qualora gli interventi di cui al precedente punto 1 riguardino unità immobiliari per le quali non sia possibile individuare un lotto di proprietà ben definito (es. case coloniche), l'Imu verrà pagata su di un lotto virtuale così determinato:

**VOLUME TOTALE FABBRICATO DI PROPRIETA'/INDICE DI FABBRICABILITA' DELLA ZONA** (previsto dagli strumenti urbanistici vigenti).

## **Art. 7 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1, lett. i) del D.Lgs. n°504/1992, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica solo ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento.

## **Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

## **Art. 9 - Versamenti minimi**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a dodici euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **Art. 10 - Attività di controllo ed interessi moratori**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.

4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme incassate a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

## **Art. 11 - Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 10, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a euro 12,00.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria, in subordine all'accoglimento del rimborso.

## **Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Per somme riguardanti avvisi di accertamento, il Comune, su richiesta del contribuente nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può concedere la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate mensili.

La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario Responsabile del tributo.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi di accertamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.
- d) Le sanzioni sono applicate per intero.

Viene determinato in €. 10.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio presentare apposita garanzia (polizza fidejussoria o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione.

## **Art. 13 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

## **Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

# COMUNE DI LAGOSANTO

*Provincia di Ferrara*

\*\*\*\*\*

**Parere sul Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – I.M.U. , ai sensi dell. art. 239 comma 1 lett. b ) 7 del TUEL**

## IL REVISORE DEI CONTI

- Visto il Regolamento per la disciplina dell'IMU, approvato dall'Ente con delibera n. 13 del 14/06/2012 e integrato con delibera n. 25 del 27/06/2013;
- Visto il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C) lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U ;
- Rilevato che la legge 27 dicembre 2013 n. 147, stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1^ gennaio 2014;
- Rilevato che la bozza di regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C) – I.M.U. rispetta la conformità della norma istitutiva;


## ESPRIME

Parere favorevole sul Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C) – I.M.U.

Lagosanto, 28 marzo 2014

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Gloria Mazziga



**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - IMU**

**ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 18-08-2000, N. 267  
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 8 DEL 09 APR. 2014

**PARERE DEL SETTORE PROPONENTE**  
(art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Attestazione dell'Ufficio Istruttore  
Parere di Regolarità Tecnica:

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE  
 NON DOVUTO  
 NON DOVUTO IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO

Lagosanto, li 24/03/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(BIGONI BARBARA)



Visto, si dà parere in ordine alla sola  
Regolarità Tecnica:

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE  
 NON DOVUTO  
 NON DOVUTO IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO

Lagosanto, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(DOTT.SSA GUIETTI ROBERTA)



**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
(art. 153 – 5° comma – D.Lgs. 267/2000)


Parere in ordine alla sola regolarità contabile:

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE  
 NON DOVUTO  
 NON DOVUTO IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO

Note: \_\_\_\_\_

Lagosanto, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**  
(DOTT.SSA GUIETTI ROBERTA)



Sono stati espressi i seguenti pareri:

- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000:

- **FAVOREVOLE X**
- NON FAVOREVOLE
- NON DOVUTO
- NON DOVUTO in quanto ATTO DI INDIRIZZO
- ALTRO (specificare) \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Bigoni Barbara \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
dr.ssa Roberta Guietti\_

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267/2000:

- **FAVOREVOLE X**
- NON FAVOREVOLE
- NON DOVUTO
- NON DOVUTO in quanto ATTO DI INDIRIZZO
- ALTRO (specificare) \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  
Dr.ssa Roberta Guietti

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
(Masiero Manuel)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Luciana Romeo)

La su estesa deliberazione:

**X** E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal:



29/04/14

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA  
(D.ssa Chiodi Daniela)

La presente deliberazione:

\_\_\_ E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D. Lgs. 267/2000);

**X E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000).**



IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA  
(D.ssa Chiodi Daniela)